

Deliberazione della Giunta Regionale 17 febbraio 2014, n. 6-7105

**Autorizzazione a resistere nel giudizio avanti il T.A.R. Piemonte proposto da società cooperativa per annullamento, previa sospensiva, della D.D. n. 619 del 26.11.2013. Patrocinio nel giudizio e nella successiva esecuzione dell'Avv. Chiara Candiollo.**

A relazione del Vicepresidente Pichetto Fratin:

Visto il ricorso notificato alla Regione Piemonte in data 28.1.2014 proposto avanti il T.A.R. Piemonte da Nova Coop Società Cooperativa contro Comune di Torino nonché contro Regione Piemonte, Provincia di Torino, Arpa Piemonte, ASL TO 1; Soprintendenza per i beni Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie, Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Torino, Asti, Cuneo, Biella e Vercelli ( Ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo) nonché ancora contro Real Estate Asset Management Società di Gestione del Risparmio Società per Azioni (REAM SGR S.p.A.), AMTECO& MAIORA S.r.l. per l'annullamento, previa sospensione del verbale di Conferenza dei Servizi in data 30/12/2013 di approvazione dello schema della "terza modifica all'accordo di programma, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 267/2000. Tra la Regione Piemonte e il Comune di Torino per la realizzazione di programmi integrati di intervento (art. 16, Legge 17.02.1992, n. 179, Deliberazione CIPE 16.03.1994) al fine di riqualificare il tessuto urbanistico, edilizio ed ambientale delle aree Lancia, Framtek, Spina 2, nel Comune di Torino" e consequenziale Variante al Piano Regolatore Generale Vigente;-della determinazione del R.U.P. dell'Organo Tecnico della Regione Piemonte per la VAS n. 619 del 26/11/2013 di esclusione del procedimento di modifica dell'Accordo di Programma in Variante al PRIN della VAS;25/11/2013; nonché per l'annullamento - dell'Avviso d'asta pubblica n. 118/2013 pubblicato dalla Città di Torino sulla Gazzetta Ufficiale in data 29/11/2013 per la "Costituzione del diritto di superficie novantanovenale sull'area ex Westinghouse";

- del relativo Disciplinare d'asta n. 118/2013; -del Verbale di aggiudicazione dell'asta pubblica in data 30/12/2013 alla AMTECO & MAIORA S.r.l.; - della determinazione dirigenziale n. 476 in data 22/11/2013 della Direzione Centrale Patrimonio, Commercio e Sist. Informativo della Città di Torino di approvazione dell'indicazione dell'asta pubblica; -della deliberazione di C.C. n. 107 in data 18/11/2013 della Città di Torino, di approvazione delle linee guida necessarie per la predisposizione del bando pubblico volto ad individuare il soggetto aggiudicatario del diritto di superficie novantanovenale sull'area; nonché per l'annullamento - della deliberazione di G.C. mecc. 2012 n. 07956/009 del 22/12/2012 di autorizzazione alla stipulazione del contratto preliminare di trasferimento del diritto di superficie alla REALE ESTATE ASSET MANAGEMENT SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.p.A. – REAM SGR S.p.A.; nonché ancora per l'annullamento degli atti tutti presupposti, preordinati consequenziali e/o comunque connessi e per ogni consequenziale statuizione di legge,nonché occorrendo per la declaratoria di nullità e/o inefficacia del contratto preliminare del diritto di superficie atto rogito notaio Andrea GANELLI, Rep. n. 26429, Atti n. 17419 del 28/12/2012, stipulato tra il Comune di Torino e la REALE ESTATE ASSET MANAGEMENT SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.p.A. – REAM SGR S.p.A.”;

preso atto della nota dell'11.2.2014 della Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia che ha espresso parere favorevole alla costituzione in giudizio a difesa dell'Ente "limitatamente alla difesa della determinazione dirigenziale della Direzione Programmazione Strategica Politiche territoriali ed Edilizia n. 619 del 26.11.2013”;

ritenuto necessario provvedere alla costituzione in giudizio per resistere al predetto ricorso avanti al Giudice Amministrativo avvalendosi nel suddetto giudizio e nella eventuale successiva esecuzione del patrocinio dell'avv. Chiara Candiollo, professionista legale addetta all'Avvocatura regionale;

preso atto che il ricorrente ha avanzato domanda di sospensione cautelare e che quest'ultima è discussa nella Camera di Consiglio del prossimo 26.2.2014 avanti alla sez. II del T.A.R. Piemonte (R.G. n. 161/2014);

visto l'art. 17, 3° c. lett. k), L.R. n. 23/2008;

visto l'art. 16, 2° c., Lett. l), L.R. n. 23/2008 in relazione all'art. 56 dello Statuto;

la Giunta regionale, unanime,

*delibera*

di autorizzare il Presidente della Giunta Regionale a costituirsi nel giudizio avanti il T.A.R. Piemonte in premessa descritto ed alle conseguenti attività processuali a tutela dell'interesse dell'Ente nel giudizio e nella eventuale successiva esecuzione mediante la rappresentanza e difesa dall' Avv. Chiara Candiollo ed eleggendo domicilio presso la stessa in Torino, Piazza Castello 165.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)